

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO

Il presente Piano si colloca nell'ambito di quanto previsto dalla legge 190/2014 ed in particolare dall'art. 1 commi 611 e seguenti al fine di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

Il medesimo è ispirato ai seguenti criteri generali:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessione;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- a) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- b) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- c) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il dato principale da considerare è che la disciplina della materia si propone la migliore utilizzazione delle risorse, dunque l'efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa ed, esplicitamente, il contenimento dei costi.

Naturalmente poiché la materia considerata e gli strumenti richiamati e i processi amministrativi immaginati sono tratti dalla materia economico-aziendale, è ad essa che si ritiene di dover fare riferimento per ogni tipo di valutazione

Il comune di Castelnuovo Belbo

- partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **G.A.I.A. S.p.A. (Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano spa)** con una quota pari AL 0,14%.

La società G.A.I.A. S.p.A. (Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano spa) è una società per azioni a totale capitale pubblico, posseduta da 115 comuni della Provincia di Asti, che si occupa di smaltimento rifiuti. In particolare, la società ha per oggetto prevalente le attività di gestione degli impianti già svolte dal consorzio ex C.S.R.A. e, in generale, assume la gestione degli impianti che è conferita dall'autorità competente.

La società GAIA è nata in seguito alla trasformazione per scissione dell'ex C.S.R.A. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano). In attuazione della Regione Piemonte n.24/2002, il CSRA con Delibera n.11 del 11/11/2004 si è trasformato infatti in due nuove entità:

- G.A.I.A., la società per azioni con il compito di gestire gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti della provincia di Asti

- C.B.R.A. (Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'Astigiano), autorità d'ambito e di bacino, con compiti di indirizzo e governo in materia di rifiuti su tutto il bacino astigiano.

Tra G.A.I.A. e il C.B.R.A. risulta sottoscritto un contratto di servizio e il C.B.R.A. approva annualmente le tariffe di conferimento e di gestione delle ecostazioni e prende atto del Piano Industriale, fornendo indirizzi per il contenimento della spesa. Nel 2014, risulta espressa da parte della Assemblea di G.A.I.A. s.p.a. e del C.B.R.A. (vds. A.C. 2/2014) la volontà di procedere all'affidamento del servizio di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ad una società mista costituita da G.A.I.A. S.p.A. e da un partner privato operativo scelto con gara ad evidenza pubblica. Secondo le intenzioni, la costituzione della società mista avverrà con la deliberazione da parte dei Soci di GAIA di un aumento di capitale e contestuale rinuncia all'opzione della sottoscrizione da parte dei medesimi soci. La durata dell'affidamento non potrà essere inferiore a dieci anni. Detta deliberazione prevede altresì che, preventivamente alla predisposizione degli atti di gara, si provveda a tutti gli approfondimenti tecnico, economici ed amministrativi, anche in relazione a possibili alternative ed al fine di illustrare l'iter completo di attuazione, approfondimenti da sottoporre poi all'Assemblea del C.B.R.A. e di G.A.I.A. per le necessarie approvazioni. In occasione

È in corso la predisposizione da parte del C.B.R.A. della relazione di cui al comma 609 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui interviene sull'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Si rileva altresì che il Consiglio di Amministrazione del C.B.R.A. con propria deliberazione n. 25/2014 ha

invitato G.A.I.A. ad intervenire in modo più decisivo rispetto al passato nel ridurre i costi con interventi strutturali a lungo termine e ad elaborare in tempi certi un piano di contenimento dei costi di gestione alla luce della tendenziale riduzione della produzione dei rifiuti nonché a predisporre una modifica al piano industriale che consenta maggiori ricavi

2. Acquedotto Valtiglione S.p.A. con una quota pari al 3,19%.

Essa è una società per azioni a totale capitale pubblico che si occupa della gestione del sistema idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque.

In particolare la società è nata nel 2005 dalla trasformazione del Consorzio Acquedotto Valtiglione in società per azioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

La società si è dotata di una carta del servizio idrico integrato, quale strumento a tutela dei diritti dei cittadini in quanto fruitori di pubblici servizi. Detta carta dei servizi definisce le regole riguardanti il rapporto tra il Gestore del servizio ed i propri clienti, fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura.

In Piemonte, con legge Regionale, sono stati individuati 6 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e di questi, l'Ambito 5 comprendente 154 Comuni (appartenenti a tre diverse province: 104 alla Provincia di Asti, 43 alla Provincia di Alessandria e 7 a quella di Torino) ha il compito di soggetto regolatore a garanzia degli utenti e più in generale del servizio, individua chi deve erogare il servizio e sottoscrive un contratto con il gestore del servizio, approva il programma delle infrastrutture di acquedotto e fognatura e ne controlla la realizzazione, verifica la corretta erogazione del servizio, definisce la tariffa del servizio idrico integrato.

- appartiene:

- al **C.I.S.A. - Asti Sud, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale** (1,53%)
- al **C.B.R.A. - Consorzio di Bacino per i rifiuti dell'astigiano** (Autorità d'ambito e di bacino, consorzio obbligatorio in materia di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 24/02) (4,05%)
- al **CO.GE.CA. – Consorzio Gestione Canile** (1,71%)
- all'**Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato** (Autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato)
- fa parte dell'**Unione di Comuni "Comunità Collinare "Vigne&Vini"** costituita ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 267/00;

In tema di partecipazioni indirette, si evidenzia che:

Il C.I.S.A. Asti Sud e l'Unione di Comuni "Comunità Collinare "Vigne&Vini" hanno a loro volta partecipazioni in **Ge.S.S.Ter s.r.l.** (società a capitale interamente pubblico, che svolge attività nel settore socio assistenziale ed educativo) rispettivamente per il 90% e il 10%.

La società Acquedotto Valtiglione S.p.A. ha a sua volta una partecipazione societaria in **SIAM S.C.A.R.L.** (Servizi Idrici Astigiano Monferrato) per il 25% del capitale sociale.

Agli atti non risultano altre partecipazioni dirette o indirette

Per quanto riguarda la valutazione circa l'eventuale eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione, alla luce del già previsto adempimento di cui ai commi c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, le predette società svolgono attività di produzione di beni e servizio di interesse generale e devono fino ad oggi ritenersi strettamente inerenti alle priorità istituzionali anche in ragione delle previsioni normative regionali. Risultano pertanto sussistere i presupposti di cui al citato comma 27 per il legittimo mantenimento delle relative partecipazioni. Si occupano, ciascuna nel proprio settore, di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, di gestione del sistema idrico integrato e di servizi sociali.

Dall'esame delle varie attività si evince come le medesime non svolgano attività analoghe o simili tra loro e pertanto non si rileva la necessità per loro di procedere ad operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni, così come a scioglimenti o accorpamenti.

È intenzione dello scrivente condividere il contenuto del presente Piano con il Consiglio Comunale al fine di apportarne eventuali correttivi.

Nell'ottica del Piano di razionalizzazione, con l'obiettivo di effettuare una ricognizione aggiornata, l'Ente intende entro il mese di aprile c.a. richiedere un'implementazione dei dati che in genere vengono

comunicati dalle società ai fini degli adempimenti di cui al CONSOC, al SOSE, al questionario dei revisori, alla relazione e alla certificazione del conto del bilancio e in materia di anticorruzione.

Ciò al fine di poter approfondire alcuni aspetti della situazione economico patrimoniale delle società nell'ultimo triennio. Intende richiedere pertanto notizie circa il numero di amministratori e dipendenti, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, le spese del personale, la situazione economica della società e le politiche di contenimento dei costi di funzionamento.

La richiesta di dati relativi al numero di amministratori e di dipendenti non è solo finalizzata alla constatazione numerica della situazione (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), ma ha l'obiettivo di effettuare un vaglio dell'effettiva operatività della società. In tal senso, se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo automatico (matematico) il suddetto criterio di soppressione bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

Una particolare attenzione sarà posta all'adempimento di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 conv. dalla L. 135/2012, come recentemente modificati dalla lett. a) del c. 1 dell'art. 16 del D.L. 90/2014 conv. dalla L. 114/2014 e alle spese del personale nell'ottica delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Secondo la propria normativa regionale, l'approvazione del Piano industriale e l'attività di controllo è affidata alle rispettive autorità d'ambito. Tuttavia alla luce delle informazioni ricevute e nel limite delle proprie possibilità, l'Ente si impegna a dare impulso in seno alle medesime per l'avvio di processi di riorganizzazione sia degli organi amministrativi e di controllo che delle strutture aziendali, qualora risultassero necessari.

Nell'ambito della politica "anticorruptiva" l'Ente continuerà a vigilare sull'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e si impegna anche quest'anno a predisporre e trasmettere gli adempimenti in materia di partecipate.

Sono fissate al 10.04.2015 le Assemblee dei soci di G.A.I.A. s.p.a. e dei Comuni ricompresi nel C.B.R.A. per esprimere le rispettive intenzioni circa l'affidamento del servizio di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ad una società mista costituita da G.A.I.A. S.p.A. e da un partner privato operativo scelto con gara ad evidenza pubblica e a doppio oggetto, previa approvazione della relazione di cui all'art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, così come modificato dalla L. 190/2014, recante modifica dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 nella quale l'Ente di governo dovrà dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivare le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Al presente piano è allegata la Relazione tecnica.